



SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI RICCIONE, SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER L'ACCALAPPIAMENTO, IL RECUPERO E IL SOCCORSO DEGLI ANIMALI VAGANTI, GESTIONE DELL'ANAGRAFE CANINA DEL COMUNE DI RICCIONE, GESTIONE DELLE COLONIE FELINE RILEVATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RICCIONE E GESTIONE DELLO SPORTELLO PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI.

CUP: _____, CIG: _____.

TRA

Dott.ssa MAMBELLI Arch. TECLA, nata a Forlì il 24.03.1971 c.f.: MMBTCL71C64D704C, domiciliata, per la carica, in Riccione, presso la Residenza Municipale, al Viale Vittorio Emanuele II n. 2, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e rappresentanza, quale Dirigente del Settore "Governo Sostenibile del Territorio – Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente", C.F.: 00324360403, avente ogni occorrente potere per la sottoscrizione del presente atto giusta Visto l'Atto Sindacale n.98 del 22.09.2022, come modificato ed integrato con atto sindacale n. 29 del 8 marzo 2023, con il quale è stato affidato all'arch. Tecla Mambelli l'incarico di dirigente del Settore "Governo sostenibile del Territorio – Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente" con decorrenza dal 22.09.2022;

E

_____ con sede legale in _____ Via _____ n. _____, C.F. e P.I. n. _____, in persona del Sig. _____ domiciliato per la carica ove sopra (di seguito anche solo "Appaltatore o "Operatore Economico").

PREMESSO CHE

- con determina a contrarre prot. n. _____ del __/__/_____, è stata avviata una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 (d'ora in avanti anche "Codice") per l'affidamento del servizio di "Reperibilità per l'accalappiamento, il recupero e il soccorso degli animali vaganti, gestione dell'anagrafe canina del comune di Riccione, gestione delle colonie feline rilevate sul territorio del comune di Riccione e gestione dello sportello per i diritti degli animali":
- con nota prot. n. _____ del __/__/_____ sono stati nominati quale Responsabile Unico del Progetto (d'ora innanzi, per brevità, RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del d.lgs. 36/2023 e all'allegato I.2 del D. L.gs. n. 36/2023, l'Ing./Arch. _____ e quale Direttore per l'esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 114, comma 8 del D. Lgs. 36/2023 e all' allegato II.14 del D. L.gs. n. 36/2023, l'Ing./Arch. _____;
- con determina prot. n. _____ del __/__/_____, la procedura è stata aggiudicata all'Operatore Economico _____;

- la Stazione Appaltante ha quindi effettuato, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. n. 36/2023, le verifiche di legge, relative al possesso in capo all'Appaltatore dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;
- le verifiche di legge effettuate nei confronti di _____ hanno dato tutte esito positivo;
- *(se ricorrono i presupposti di legge e con debita motivazione)* nelle more della stipula del contratto, con nota prot. n. _____ del ___/___/_____ è stata disposta la consegna in via d'urgenza del servizio, ai sensi dell'art. 17 co. 8/9 del d.lgs. 36/2023;
- l'Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ha costituito:
 - o un'idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, nella forma di _____, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo, emessa da _____, in data _____ e valida sino all'emissione del certificato di verifica di conformità, per un importo garantito pari ad € _____;
 - o una polizza assicurativa di responsabilità civile conformemente a quanto richiesto all'Art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, emessa da _____, in data _____ e valida sino al _____, per un importo garantito pari ad € _____;

Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

La documentazione di seguito indicata costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Relazione Illustrativa;
- Elaborati grafici;
- Report Fotografico
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Offerta tecnica dell'Operatore Economico;
- Offerta economica dell'Operatore Economico;
- Patto di integrità.

ART. 2 OGGETTO

Il servizio ha per oggetto le seguenti tipologie di attività:

- Gestione del canile a valenza sovracomunale, sito in Riccione, Via Albana n. 12;
- Gestione delle reperibilità per l'accalappiamento, il recupero e il soccorso di cani e gatti vaganti del comune di Riccione e dei soli cani nei comuni di Coriano, Morciano di Romagna, Misano Adriatico, Gemmano, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Montefiore Conca, Montegridolfo, San Clemente, Mondaino, Montescudo e Montecolombo e Saludecio.
- Gestione dell'anagrafe canina del solo comune di Riccione;
- Gestione delle colonie feline rilevate sul territorio del solo comune di Riccione;
- Gestione dello sportello per i diritti degli animali del solo comune di Riccione.

ART. 3 DURATA

La durata del servizio è stabilita in **11 (undici) mesi consecutivi**, a decorrere dal verbale di consegna del servizio.

Entro **60 (sessanta) giorni** dalla scadenza contrattuale, qualora se ne ravvisi la convenienza ed il pubblico interesse, su proposta del Dirigente competente, il Comune di Riccione si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga del contratto ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o

alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante, ai sensi dell'art.120 comma 10 del D.lgs 36/2023, **per un ulteriore periodo massimo di 11 (undici) mesi consecutivi.**

Il comune di Riccione potrà inoltre prorogare il contratto in scadenza, ai sensi ai sensi dell'art.120 comma 11 del D.lgs 36/2023 (c.d. Proroga tecnica), per il tempo necessario alla conclusione della procedura di riappalto del servizio.

Alla scadenza del contratto, l'Affidatario dovrà riconsegnare il complesso edilizio nello stato in cui verrà a trovarsi, libero da persone e/o cose di proprietà dello stesso.

ART. 4 DIMENSIONE DEL CONTRATTO - MODIFICHE PREVISTE CON CLAUSOLE DI OPZIONE (Art. 120 c.1 lett.a D.Lgs 36/2023)

Il presente contratto si struttura come segue:

- Prestazione principale, consistente nei servizi elencati all'Art.1 del Capitolato Speciale d'Appalto e disciplinati nei successivi articoli, a favore del comune di Riccione e dei comuni convenzionati, che copre le attività ordinarie e straordinarie sopra definite, nonché i costi fissi di gestione del canile;
- Clausola di opzione a favore di ulteriori comuni in caso di successivo convenzionamento, ai sensi dell'art.120 comma 1 lett.a del D.lgs 36/2023, per l'espletamento dei servizi elencati all'Art.1 del Capitolato Speciale d'Appalto e disciplinati nei successivi articoli. Tale clausola verrà esercitata unicamente in caso di perfezionamento con esito positivo dell'attività di convenzionamento tra il comune di Riccione ed ulteriori altri comuni interessati della Provincia di Rimini. In caso di proroga del contratto a qualsiasi titolo, gli effetti del provvedimento si applicano anche alla presente clausola, qualora preventivamente attivata;
- Clausola di opzione in caso di ampliamento del canile, ai sensi dell'art.120 comma 1 lett.a del D.lgs 36/2023, attivabile a discrezione del Comune in caso vengano conclusi i lavori previsti di ampliamento della struttura prima della scadenza del contratto. Nello specifico, il Comune ha in programma l'esecuzione di lavori per l'ampliamento ed ammodernamento della struttura del canile che comporteranno un aumento previsto di n.15 posti/cane. In caso di attivazione della suddetta opzione, l'Appaltatore dovrà espletare i servizi elencati all'Art.1 e disciplinati nei successivi articoli per un numero massimo fino ad ulteriori 15 cani. Il numero effettivo e la provenienza degli ulteriori cani saranno comunicati dal Comune preventivamente all'attivazione dell'opzione. In caso di proroga del contratto a qualsiasi titolo, gli effetti del provvedimento si applicano anche alla presente clausola, qualora preventivamente attivata.

ART. 5 PAGAMENTI E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'importo contrattuale, determinato a corpo, è pari a complessivi € _____ (_____), a seguito dell'applicazione del ribasso percentuale offerto, pari al _____% .

Il valore economico delle opzioni di cui al precedente Art. 4 è il seguente:

- **euro** _____ (_____) a seguito dell'applicazione del ribasso percentuale offerto, pari al _____%, per la clausola di opzione a favore degli ulteriori comuni di cui all'Art.4, secondo punto, solamente qualora attivata. La suddetta clausola avrà una durata pari al periodo intercorrente tra l'attivazione della stessa e la scadenza del presente contratto e potrà essere esercitata per il ricovero di massimo 10 cani, pertanto l'importo effettivo da corrispondere sarà ridotto proporzionalmente all'effettiva consistenza e durata della prestazione.
- **euro** _____ (_____) a seguito dell'applicazione del ribasso percentuale offerto, pari al _____%, per la clausola di opzione in caso di ampliamento del canile di cui all'Art.4, secondo punto, solamente qualora attivata. La suddetta clausola avrà una durata pari al periodo intercorrente tra l'attivazione della stessa e la scadenza del presente contratto e potrà essere esercitata per il ricovero di massimo 15 cani, pertanto l'importo effettivo da corrispondere sarà ridotto proporzionalmente all'effettiva consistenza e durata della prestazione.

I prezzi sopra riportati devono intendersi IVA esclusa, che verrà applicata nella misura prevista di legge. Le suddette somme saranno versate *(mantenere la sola alternativa corretta)*

- Se associazione di volontariato regolarmente iscritta, su presentazione di rendiconto mensile e della relativa documentazione giustificativa. Il rimborso da parte del Comune dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento;
- Se altro soggetto, su presentazione mensile di fatture regolari agli effetti contabili e fiscali, di ammontare massimo pari ad 1/16 dell'importo di aggiudicazione, che saranno liquidate entro 30 giorni dal ricevimento.

L'Affidatario si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010. A tal fine l'Affidatario ha già inviato al Comune di Riccione la comunicazione con gli estremi identificativi del conto dedicato e i nominativi dei soggetti autorizzati ad operare su di esso, depositata agli atti dell'Amministrazione Contraente, i cui estremi sono i seguenti:

- Persone autorizzate a riscuotere: sig _____ C.F. _____ in qualità di _____;
- Estremi del conto corrente dedicato _____.

I codici CIG: _____ - CUP: _____ assegnati dovranno essere riportati su tutte le fatture emesse in ragione del presente contratto; dovrà essere indicato nelle fatture anche il Codice Univoco del Settore competente. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Amministrazione Contraente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali e degli interessi di mora. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010.

ART. 6 COPERTURA ASSICURATIVA

L'affidatario, ha depositato idonea copertura assicurativa come riportata in premessa, senza limite per periodo assicurativo, che prevede nel novero dei terzi il Comune di Riccione e i suoi Dipendenti. La polizza garantisce il prestatore di servizi di quanto questi sia tenuto a pagare, a qualunque titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in dipendenza della responsabilità civile derivante dalle attività oggetto del presente appalto.

ART. 7 GARANZIA DEFINITIVA

L'Affidatario ha depositato la garanzia definitiva come riportata in premessa, che rimarrà vincolata per tutta la durata del servizio. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 5 dell'art 117 del D.lgs 36/2023.

ART. 8 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIA

L'Affidataria dovrà assicurare l'osservanza delle prestazioni richieste nel presente Capitolato e delle proposte di gestione contenute nel progetto tecnico allegato alla stessa ed in particolare:

1. Avvalersi di personale, retribuito o volontario, idoneo e abilitato ovvero in possesso di formazione specifica o di consolidata esperienza pratica per procedere alla manipolazione e alla cura degli animali ospitati in canile;

2. Assicurare l'apertura della struttura al pubblico per un minimo di 4 ore giornaliere e comunque previo appuntamento, secondo quanto disposto dalla D.G.R. 472/2021;
 3. Garantire la presenza nella struttura di medico veterinario abilitato per almeno n. 3 giorni la settimana in orario di apertura al pubblico;
 4. Garantire reperibilità 24 ore su 24 per il servizio di accalappiamento, recupero e soccorso degli animali vaganti sul territorio, ivi incluse prestazioni di medicina veterinaria di emergenza;
 5. Garantire presenza di educatore cinofilo per la rieducazione dei cani recuperabili, pericolosi o fobici;
 6. Garantire la reperibilità del Responsabile Operativo del Servizio per ogni evenienza e comunicazione, durante lo svolgimento del servizio e comunque dal lunedì al sabato in orario compreso dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
 7. Provvedere alle spese di smaltimento rifiuti speciali e di derattizzazione, all'acquisto dei microchip, del materiale di cancelleria nonché alle spese di gestione del mezzo di trasporto ivi incluse le spese del carburante;
 8. Provvedere alla manutenzione ordinaria di arredi ed attrezzature nonché delle aree verdi, in particolare dell'area sgambamento. L'attività di manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi che servono per mantenere i beni, e le attrezzature esistenti nel corretto stato di decoro, efficienza e funzionalità;
 9. Provvedere agli approvvigionamenti di cibo, farmaci, prodotti di pulizia e/o disinfezione e presidi medico-chirurgici (inclusi microchip), strumenti per la gestione e la protezione degli animali (ciotole, guinzagli, pettorine, cucce, ecc.), altri strumenti per il corretto utilizzo della struttura e di quant'altro necessario al normale funzionamento della stessa;
 10. Trasmettere alla Stazione Appaltante una reportistica trimestrale delle attività effettuate per il controllo della popolazione canina di tutti i comuni convenzionati (e felina, per il solo comune di Riccione) e, in corso di affidamento, un report riepilogativo dell'andamento della gestione (attività espletate, soci volontari utilizzati, ecc);
 11. Provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.
- L'Affidataria ha inoltre l'obbligo di organizzare il servizio con propri mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al Capitolato tecnico, di tutte le disposizioni di legge relative alle attività oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti comunali, nei provvedimenti approvati o assunti dagli Organi di governo della Stazione Appaltante.

ART. 9 OBBLIGHI DEL COMUNE DI RICCIONE

La Stazione Appaltante dovrà:

1. Provvedere alla manutenzione ordinaria dei beni immobili e dei relativi impianti, le operazioni colturali e di monitoraggio degli esemplari arborei (potature, abbattimenti, controllo statico e fitosanitario) presenti all'interno della struttura e comunque la sola manutenzione straordinaria del verde;
2. Provvedere alla manutenzione straordinaria legata a progetti specifici (adeguamento normativo, ampliamenti, adeguamento sulla funzionalità dell'ospitalità e sugli aspetti della cura degli animali);
3. Sostenere le spese di energia elettrica, telefono, gas, acqua, connessione dati/internet ed ogni altra utenza asservita alla struttura;
4. Comunicare tempestivamente, in forma scritta, all'Affidataria, ogni evento che possa incidere sullo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.

ART. 10 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Il Comune di Riccione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può

imporre all'Affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ed in tal caso l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso dovesse venire meno la necessità di prestazioni in seguito a modifica delle modalità di gestione o di organizzazione delle attività previste o per motivi di pubblico interesse o per effetto di nuove disposizioni normative, il contratto potrà essere ridotto anche oltre la percentuale del 20%. Tali variazioni in aumento o in diminuzione verranno comunicate per iscritto dalla stazione appaltante all'aggiudicatario e questi sarà obbligato ad osservarle. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in relazione alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Si considerano le differenze tra gli indici Istat disponibili al momento del pagamento del corrispettivo e quelli corrispondenti all'anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento rispetto al prezzo originario ed opera nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa in relazione alla prestazione da eseguire.

ART. 11 VIGILANZA

Resta in capo al Comune di Riccione il controllo delle attività svolte per la gestione del Canile e della documentazione amministrativa e contabile della stessa, nonché la vigilanza sulla corretta applicazione di tutte le clausole contrattuali e di quelle ambientali. Il Comune può esercitare tali controlli in ogni momento e senza preavviso, tramite proprio personale dipendente e/o tramite altri Servizi competenti in materia. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di Riccione di avvalersi della risoluzione del rapporto nel caso in cui siano riscontrate gravi inadempienze. Il Comune di Riccione ed i Comuni convenzionati si riservano la facoltà di promuovere incontri con il soggetto gestore al fine di definire comuni programmi di attività per la tutela ed il miglioramento delle condizioni di vita degli animali, richiedendo l'eventuale partecipazione del Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

ART. 12 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo i limiti e le modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

ART. 13 PATTO DI INTEGRITA'

L'Affidataria si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti. L'Affidataria si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto che, forma parte integrante del presente contratto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione contrattuale.

ART. 14 INADEMPIMENTI E PENALI

Nel caso di mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, la Stazione Appaltante applicherà a carico dello stesso una penalità del 1,00% (uno per cento) dell'importo contrattuale, fatta salva comunque la facoltà di procedere direttamente al servizio non eseguito a spese del soggetto gestore convenzionato. Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, la Stazione Appaltante potrà applicare una penalità fino al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, il Comune di Riccione ha altresì la facoltà, previa intimazione scritta al Gestore, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno all'Aggiudicatario e salva l'applicazione delle disposizioni indicate. Al soggetto

gestore verrà corrisposto quanto dovuto per il servizio eseguito fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni.

L'Affidatario può recedere dal contratto, previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di Riccione degli impegni previsti che riguardano in senso stretto l'attività oggetto dell'appalto. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune di Riccione può rivalersi sulla cauzione senza bisogno di diffida o formalità di sorta.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione anticipata dell'affidamento nei seguenti casi:

- Per le ipotesi previste dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023;
- Nei casi specificamente disciplinati nel contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- Perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara e per la stipulazione del contratto;
- Per ritardo nell'avvio o per ingiustificata sospensione delle prestazioni;
- Nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui a D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- Cessione anche parziale del contratto;
- Nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, testo vigente, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento. All'Affidataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale per le prestazioni regolarmente eseguite prima della risoluzione. L'Affidataria inadempiente è tenuta alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia, mezzo p.e.c. ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuta aggiudicazione a terzi. L'Affidataria si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti alla Stazione Appaltante per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto.

ART. 16 DIVIETI

È fatto espresso divieto all'Affidataria di Sospendere l'esecuzione dei servizi, se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso vengano poste in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la Stazione appaltante.

ART. 17 LOCALI E ATTREZZATURE

I beni immobili, gli impianti, le dotazioni strumentali e le attrezzature costituenti il patrimonio del canile, oggetto di specifico verbale di consegna sottoscritto dalle parti, sono affidati all'Affidataria per tutta la durata del servizio, alla scadenza del quale l'Affidataria dovrà assicurarne la restituzione nello stato di fatto e di diritto in cui li ha ricevuti, fatto salvo il deperimento derivante dall'uso. I locali e le attrezzature sono utilizzati dal personale (retribuito o volontario) dell'Affidataria comunicato alla Stazione Appaltante. L'Affidataria regola al proprio interno l'accesso al canile dei volontari che intendono prestare opera a favore degli animali in esso ospitati e si assume la responsabilità nei confronti della Stazione Appaltante, per l'uso dei locali e delle attrezzature.